Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 22 settembre 1962 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1962.

Gettone di presenza ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 9 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 27 febbraio 1954, relativo alla misura del gettone di presenza da corrispondersi ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la proposta del presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero di elevare la misura del gettone di presenza di cui al suddetto decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Ai membri del Consiglio generale e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale per il commercio estero viene corrisposto un gettone di presenza di Lit. 5000 a seduta.

Agli effetti del precedente comma i componenti estranei sono equiparati ai funzionari aventi la qualifica di direttore di divisione dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dal 1° maggio 1962 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 maggio 1962

Il Ministro per il commercio con l'estero
PRETI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(5378)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Bastioni sita nel territorio del comune di Alghero (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 15 febbraio 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Bastioni e delle banchine del porto sita nell'ambito del comune di Alghero (Sassari);

Vista l'opportunità di escludere dalla delimitazione di detto vincolo la zona demaniale comprendente le « banchine del porto » per evidenti esigenze connesse al pubblico uso del mare;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Alghero;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona:

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, nel suo insieme, un caratteristico complesso avente valore estetico e tradizionale:

Decreta:

La zona dei Bastioni sita nel territorio del comune di Alghero (Sassari) comprendente gli immobili segnati in catasto al mappale n. 11 foglio n. 97 e al mappale n. 9, foglio n. 65 ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Alghero provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 giugno 1962

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari

Verbale della seduta del giorno 15 febbraio 1960

L'anno millenovecentosessanta, il giorno 15 del mese di febbraio, in Sassari, negli uffici della Soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 15,30 previa regolare convocazione si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari per prendere in esame, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente

Ordine del giorno

1) PORTO TORRES: Proposta per vincolo panoramico zona costiera Scoglio Lungo-Torre litoranea di Platamona.

2) ALGHERO: Definizione confini di vincolo zona Bastioni e banchine del porto.

3) GIAVE: Proposta di vincolo panoramico dalla strada dell'abitato sino alla Chiesa di San Cosimo.

4) VARIE.

Risultano presenti i signori:

1) prof. comm. Filippo Figari, presidente;

2) prof. Dante de Juliis (soprintendente ai Monumenti), vice presidente;

3) arch. prof. Vico Mossa, membro delegato dall'Ente provinciale per il turismo;

4) avv. Lorenzo Ganadu, membro;

5) Aldo Melis, membro;

6) dott. Fedele Cilliano, sindaco di Alghero, membro;

7) gen. Rafael Catardi (ispettore onorario ai monumenti e scavi per Alghero), membro aggregato;

8) ins. Andrea Foddai, sindaco di Giave, membro;

9) geom. Michele Ruju, assessore delegato dal sindaco di Porto Torres, membro.

Risulta assente, regolarmente invitato, il dott. Flavio Podestà, membro.

Funge da segretario il sig. Antonio Careddu, impiegato r. o. della Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari.

Il presidente constatata, a norma dell'art. 5 del regolamento citato, la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, dichiara aperta la seduta.

Si inizia la discussione con:

ALGHERO: La Commissione, riprendendo in esame le proprie decisioni della seduta del giorno 17 aprile 1958, con cui veniva confermata la legalità del provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione il quale, con dispaccio telegrafico n. 3000 datato 4 aprile 1958, imponeva in forza dell'art. 8 della legge citata, alla Società C.E.S.A. (Cementi Elba S.p.A. di Firenze) la sospensione della costruzione di un silo per cemento nell'ambito del porto di Alghero; dopo esauriente discussione approva all'unanimità, a termini della legge citata capo 3, il seguente elenco di vincolo, da sottoporre all'esame del Ministro per la pubblica istruzione, riguardante il complesso dei Bastioni e delle banchine del porto di Alghero i quali costituiscono indubbio aspetto caratteristico di valore estetico e tradizionale in perfetta armonica fusione tra i manufatti di torri e cortine aragonesi, da una parte, e le opere portuali delle banchine ed il mare, dall'altra, e ne delimita i confini come segue:

Il ciglio settentrionale del Moletto della Darsena per tutta la sua lunghezza, il suo geometrico prolungamento sino ad incontrare allineamento dei fabbricati di via Garibaldi, prospicienti il mare, e seguendolo sino all'incrocio con via Catalogna e di qui andando a congiungersi con una retta alla base dello spigolo orientale del Bastione della Maddalena; da questo punto, seguendo il piede della fortificazione, si spinge sino allo spigolo occidentale del Bastione Reale proseguendo sino all'incontro con il ciglio meridionale del molo foraneo e segue il ciglio medesimo per tutta la sua lunghezza.

Il tutto corrispondente alla allegata planimetria catastale.

PORTO TORRES: Il prof. De Juliis riferisce sulle richieste di vincolo panoramico in zone di competenza del comune di Porto Torres avanzate da quell'Amministrazione comunale nonchè dal compilatore del piano regolatore di quella città arch. prof. Fernando Clemente. Dopo esauriente discussione la Commissione in considerazione della natura complessa, per le accidentalità peculiarie della fascia costiera che da circa mezzo chilometro dalla spiaggia di Balai va sino alla torre litoranea di Platamona, riguardo alle difficoltà pratiche per una giusta delimitazione dei confini di vincolo, e tenuto conto, altresì, di quello che sarà il percorso definitivo e reale della nuova strada panoramica allo studio, decide di rinviare la discussione ad altra riunione, previo sopraluogo, e con più approfondito esame del problema.

La Commissione passa quindi ad esaminare la validità paesistica e panoramica della fascia costiera Porto Torres-spiaggia di Balai su proposta del sindaco di Porto Torres.

Dopo esauriente discussione la Commissione vista l'importanza paesistica e panoramica rappresentata dalla zona costiera che va dal limite orientale dell'abitato di Porto Torres sino a circa mezzo chilometro oltre la spiaggia di Balai, che costituisce quadro naturale di singolare e non comune attrattiva per la modellazione plastica dei promontori e delle scogliere, in ampi paesaggi aperti sul mare, godibili dalla strada comunale Porto Torres-Balai considerata punto di belvedere;

All'unanimità decide di far soggiacere a vincolo, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge citata, il territorio di competenza del comune di Porto Torres come qui appresso delimitato:

Foglio n. 8 Comune di Porto Torres: mappale 3, il prolungamento rettilineo del tratto di confine in direzione nord-sud del mappale 3 sino all'incontro con il ciglio a monte della strada comunale Porto Torres-Balai; la strada comunale Porto Torres-Balai ed il mappale 5. Il tutto conforme alla planimetria allegata.

GIAVE: Il presidente, su proposta del sindaco di Giave, pone in discussione la validità panoramica e paesistica della vastissima zona di territorio la cui veduta è godibile dalla strada comunale che dall'estremo orientale dell'abitato di Giave si spinge sino alla Chiesa campestre di San Cosimo.

Dopo ampia ed esauriente discussione la Commissione considerato che l'amplissimo territorio visibile dalla strada comunale San Cosimo, con visione di ampie distese coltivate e ricche di varia vegetazione, intervallate da pittoresche accidentalità di colli, colline e valli cosparsi di caratteristici agglomerati urbani di numerosi paesi, tra le quinte rocciose del Goceano e dei monti di Alà sino al fondale suggestivo di monte Limbara e delle estreme cime granitiche della Gallura, costituisce quadro naturale di non comune bellezza, all'unanimità decide di fare soggiacere, ai sensi dell'art. 1, comma quarto della legge citata, la zona di terreno di competenza del comune di Giave come qui sotto delimitata e situata immediatamente a valle della strada comunale di San Cosimo da considerare punto di belvedere del panorama sopra descritto:

Foglio n. 39 Comune di Giave: ciglio a monte della strada comunale San Cosimo dal prolungamento rettilineo del tratto di confine in direzione nord-sud del mappale 131 al vertice est del mappale 302; la normale condotta dal detto vertice sino ad incontrare il confine sud del mappale 178; i mappali 131, 132, 133, 171, 142, 170, 172, 173, 174, 176, 14, 177, 178 e 179.

Il tutto conforme alla allegata planimetria.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: prof. Filippo FIGARI

Il segretario: Antonio CAREDDU

(5294)

DECRETO MINISTERIALE 16 giugno 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dei Monti dell'Uccellina sita nella giurisdizione del comune di Grosseto.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 settembre 1960 ha incluso nell'elenco

delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dei Monti dell'Uccellina nel comune di Grosseto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Grosseto;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la sua fitta macchia nella quale abbondano rare e pregiate varietà della flora e della fauna mediterranea, con le sue balze a picco sul mare, con le sue insenature e le sue verdi pendici, offre una serie di quadri di grande bellezza naturale ed altamente suggestivi aventi inoltre valore estetico tradizionale per gli antichi avanzi delle torri e delle abbazie che ancora si ergono sul crinale dei monti;

Decreta:

La zona dei Monti dell'Uccellina sita nel territorio del comune di Grosseto, compresa parte della limitrofa pianura, e delimitata dai seguenti confini: dalla foce del fiume Ombrone, in direzione ovest, lungo il fiume medesimo, fino a « Pian di Barca »; da questo punto, in direzione sud, seguendo la « strada di Bonifica » fino ad incontrare, in prossimità della stazione ferroviaria di Albarese, il confine del comune di Grosseto e quello di Magliano; quindi in direzione sud, seguendo tale confine fino al mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Grosseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 16 giugno 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Estratto del verbale dell'adunanza del 9 settembre 1960

L'anno millenovecentosessanta e questo dì nove del mese di settembre in Grosseto, in una sala dell'Amministrazione provinciale, si è riunita la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Proposta d'iscrizione nell'elenco delle bellezze naturali dei Monti dell'Uccellina e del Golfo di Talamone;
2) Protezione delle alberature stradali;
3) Varie.

Sono presenti i signori:

dott. Alberto Uzielli, presidente;
prof. Enzo Carli, vice presidente, soprintendente ai monumenti e alle gallerie delle provincie di Siena e Grosseto;
dott. Giorgio Capecchi, rappresentante dell'Associazione industriali della provincia di Grosseto;
arch. Giorgio Cappelli, rappresentante della categoria artisti e professionisti;
on. avv. Reginaldo Monticelli, presidente dell'Ente provinciale per il turismo di Grosseto;
Renato Pollini, sindaco di Grosseto;
Enrico Velasco, vice sindaco del comune di Orbetello;
Francesco Cicaloni, sindaco del comune di Magliano in Toscana;
assente, sebbene regolarmente invitato: dott. Carlo Cinughi De' Pazzi, rappresentante dell'Associazione agricoltori della provincia di Grosseto.

Assiste in qualità di segretario della Commissione, il signor Vario Soldateschi.

(*Omissis*).

1. Comune di GROSSETO: Vincolo panoramico della zona dei Monti dell'Uccellina, situata nel territorio di quel Comune.

Dopo un dettagliato esame dei problemi interessanti la zona in questione, con particolare riguardo alla delimitazione dei confini:

La Commissione, riconosciuto il notevole interesse pubblico della zona dei Monti dell'Uccellina situata nel territorio del comune di Grosseto, in quanto con la sua fitta macchia nella quale abbondano rare e pregiate varietà della flora e della fauna mediterranea, con le sue balze a picco sul mare, con le sue insenature e le sue verdi pendici offre una serie di quadri di grande bellezza naturale ed altamente suggestivi per ricordi storici testimoniati dagli avanzi delle torri e delle abbazie che ancora si ergono sul crinale dei Monti;

Delibera a maggioranza, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, ai sensi ed agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, n. 4, la zona dei Monti dell'Uccellina, compresa la parte della limitrofa pianura, ubicata in comune di Grosseto e delimitata dai seguenti confini:

dalla foce del fiume Ombrone, in direzione ovest, lungo il fiume medesimo fino a « Pian di Barca ». Da questo punto, in direzione sud, seguendo la « Strada di Bonifica » fino ad incontrare, in prossimità della stazione ferroviaria di Albarese, il confine fra il comune di Grosseto e quello di Magliano. Quindi, in direzione sud, seguendo tale confine fino al mare.

(*Omissis*).

Il presidente: dott. A. UZIELLI

Il segretario: V. SOLDATESCHI

Visto, *il soprintendente*: prof. dott. Enzo CARLI

(5296)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di San Ginesio (Macerata) - Località Brugiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona sita in località Brugiano nel comune di San Ginesio (Macerata);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Ginesio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un insieme di punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un profondo e suggestivo panorama della catena dei Sibillini, dei monti della Laga, il Gran Sasso d'Italia e la Majella;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Ginesio Località Brugiano, compresa tra la Porta Ascarana, tratto strada comunale per Tolentino, strada comunale denominata Stradetta, strada provinciale per Tolentino sino all'incrocio con la stradetta di Porta Offuna, da Porta Offuna sino a Porta Ascarana lungo le mura castellane, comprendenti i mappali 242 e 243 del foglio n. 43 a cavallo della strada Colle San Giovanni, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di San Ginesio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 9 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 14

Oggi 21 aprile 1959, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata alle ore 10 la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e relativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno

1) SAN GINESIO Località di interesse panoramico lungo le mura esterne.

2) Varie.

(*Omissis*).

Il gen. Michelangeli, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che l'Amministrazione comunale di San Ginesio e l'Ente provinciale per il turismo di Macerata hanno segnalato la opportunità di prendere in esame alcune zone di San Ginesio, di particolare interesse panoramico, meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il sindaco di San Ginesio ed il rappresentante del turismo di Macerata confermano questa necessità ed invitano la Commissione a recarsi sul posto.

I membri presenti della Commissione si trasferiscono quindi a San Ginesio.

Dopo un attento esame di tutta la zona esterna dell'abitato, constatato che le strade della circonvallazione costituiscono un susseguirsi di punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di un magnifico e vasto panorama formato da circa 12 ordini di colline parallele che segnano i limiti delle principali valli del maceratese, dell'ascolano e del teramano, la Commissione, come sopra costituita e con il voto favorevole del sindaco di San Ginesio, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di San Ginesio, agli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti località per i motivi specificatamente indicati:

1) Località Brugiano:

zona compresa tra la Porta Ascarana, tratto strada comunale per Tolentino, strada comunale denominata Stradetta, strada provinciale per Tolentino sino all'incrocio con la stradetta di Porta Offuna, da Porta Offuna sino a Porta Ascarana lungo le mura castellane, comprendenti i mappali 242 e 243 del foglio n. 43 a cavallo della strada Colle San Giovanni.

Insieme di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode un profondo e suggestivo panorama della catena dei Sibillini, dei monti della Laga, il Gran Sasso d'Italia e la Majella.

(*Omissis*).

Non essendovi altro a deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: MICHELANGELI

Il segretario: DE ANGELIS

(5290)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita in comune di San Ginesio (Macerata) - Località Colle Ascarana.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 21 aprile 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona nel comune di San Ginesio Località Colle Ascarana;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art 2 della precitata legge, all'albo del comune di San Ginesio;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è costituita da un insieme di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico, dai quali si gole il magnifico e vasto panorama di tutta la catena dei Sibillini, del monte S. Vicino e del Conero sino al mare Adriatico;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di San Ginesio - Località Colle Ascarana, compresa tra la Porta Ascarana, mura castellane sino a Porta Alvaneto lungo la strada di S. Nicola sino al confine con il campo del tiro a segno, di qui sino *alla comunale per* Tolentino, strada comunale di Tolentino sino a Porta Ascarana, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà *pubblicato* ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di San Ginesio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Verbale n. 14

Oggi 21 aprile 1959, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata alle ore 10 la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per deliberare, a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e reativo regolamento, sul seguente

Ordine del giorno:

1) SAN GINESIO: Località di interesse panoramico lungo le mura esterne;

2) Varie.

Sono presenti i signori:

1) gen. Michelangeli Mario, presidente;

2) arch. Vittorio Mesturino, vice presidente ai monumenti;

3) geom. Scuterini Ettore, rappresentante degli agricoltori;

4) dott. Torresi Angelo, in rappresentanza dell'Ente turismo di Macerata;

5) prof. Febo Allevi, sindaco di San Ginesio.

Assente l'ing. Arrà, rappresentante dei professionisti e artisti e il geom. Edilio Ederli, rappresentante degli industriali.

Assiste quale segretario il dott. Vincenzo De Angelis della Amministrazione provinciale di Macerata.

Il geom. Michelangeli, constatata la validità della seduta, dichiara aperta la discussione.

Il soprintendente ai monumenti riferisce che l'Amministrazione comunale di San Ginesio e l'Ente provinciale per il turismo di Macerata hanno segnalato la opportunità di prendere in esame alcune zone di San Ginesio, di particolare interesse panoramico, meritevoli di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il sindaco di San Ginesio ed il rappresentante del turismo di Macerata confermano questa necessità ed invitano la Commissione a recarsi sul posto.

I membri presenti della Commissione si trasferiscono quindi a San Ginesio.

Dopo un attento esame di tutta la zona dell'abitato, constatato che le strade della circonvallazione costituiscono un susseguirsi di punti di vista dai quali si gode lo spettacolo di un magnifico e vasto panorama formato da circa 12 ordini di colline parallele che seguono i limiti delle principali valli del maceratese, dell'ascolano e del teramano, la Commissione, come sopra costituita e con voto favorevole del sindaco di San Ginesio, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di San Ginesio, agli effetti dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le seguenti località per i motivi specificatamente indicati:

(*Omissis*).

3) Località Colle Ascarana:

Zona compresa tra la Porta Ascarana, mura castellane sino a Porta Alvaneto lungo la strada di S. Nicola sino al confine con il campo del tiro a segno, di qui sino alla comunale per Tolentino, strada comunale di Tolentino sino a Porta Ascarana.

Insieme di punti di vista e di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode la vista di tutta la catena dei Sibillini, dei Monte S. Vicino e del Conero sino al mare Adriatico.

(*Omissis*).

Non essendovi altro da deliberare, la seduta viene tolta alle ore 14.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente: MICHELANGELI

Il segrtario: DE ANGELIS

(5297)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Castello Borgia con le cascate, sita nel territorio del comune di Nepi (Viterbo).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 novembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del Castello Borgia e cascate nel comune di Nepi;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Nepi;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, comprendendo le poderose mura civiche, la grandiosa Rocca Borgiana i caratteristici valloni con le pittoresche cascate, forma un complesso di immobili avente valore estetico-tradizionale e costituisce con la circostante campagna un insieme di quadri naturali di suggestiva bellezza;

Decreta:

La zona del Castello Borgia con le cascate, sita nel territorio del comune di Nepi, compresa entro le seguenti delimitazioni: partendo dall'incrocio della provinciale Flaminia Nepi-Civitacastellana con la strada provinciale Nepi-Castel Sant'Elia, il limite del vincolo segue questa strada sino al limite del foglio n. 12, particella 16, indi una linea che, partendo dalla particella 16 si collega con l'incontro di via degli Anguillara con via delle Mura, segue poi via delle Mura, via XX Settembre, largo Verzaschi, via Cadorna, via Nino Bixio, piazza del Duomo, largo Verdi, via del Seminario fino allo sbocco sulla via Terme Larte, indi tale via fino all'incontro con via Casalini, di qui una linea che arriva al punto d'incontro della strada vicinale del Pizzo col fosso della Massa, prosegue per la vicinale del Pizzo, la strada comunale della Selciatella e, comprendendo la particella catastale 254 del foglio n. 11, segue il fosso delle Due Acque ed il fosso di S. Bernardo fino alla provinciale Flaminia, indi questa, il limite delle particelle 182, 180, 166 del foglio n. 11, indi il fosso del Cerro sino all'incontro della provinciale Flaminia con la provinciale Nepi-Castel Sant'Elia (le particelle catastali sopra nominate sono comprese nel vincolo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Viterbo.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Nepi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Viterbo

Verbale n. 4

Oggi 22 novembre 1960, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Viterbo, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) NEPI: Castello Borgia e cascate Vincolo panoramico;

(*Omissis*).

Constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente alle ore 10,55 dichiara aperta la seduta, dando inizio alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Viterbo per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Visto che le zone del comune di Nepi comprendenti le poderose mura civiche, la grandiosa Rocca Borgiana, i caratteristici valloni con le pittoresche cascate, formano complessi di immobili aventi un eccezionale valore estetico e tradizionale,

Visto inoltre che i predetti complessi con la campagna circostante formano quadri naturali di suggestiva bellezza,

Rilevata la necessità di tutelare tali complessi paesistici e panoramici.

Propone all'unanimità di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, le zone del comune di Nepi comprese entro le seguenti delimitazioni: partendo dall'incrocio della provinciale Flaminia Nepi-Civitacastellana con la strada provinciale Nepi-Castel Sant'Elia, il limite del vincolo segue questa strada sino al limite del foglio n. 12, particella catastale 16, indi una linea che, partendo dalla particella 16 si collega con l'incontro di via degli Anguillara con via delle Mura, segue poi via delle Mura, via XX Settembre, largo Verzaschi, via Cadorna, via Nino Bixio, piazza del Duomo, largo Verdi, via del Seminario fino allo sbocco sulla via Terme Larte, indi tale via fino all'incontro con via Casalini, di qui una linea che arriva al punto d'incontro della strada vicinale del Pizzo col fosso della Massa, prosegue per la vicinale del Pizzo, la strada comunale della Selciatella e, comprendendo la particella catastale 254 del foglio n. 11, segue il fosso delle Due Acque ed il fosso di S. Bernardo fino alla provinciale Flaminia, indi questa, il limite delle particelle catastali 182, 180, 166 del foglio n. 11, indi il fosso del Cerro sino all'incontro della provinciale Flaminia con la provinciale Nepi-Castel Sant'Elia.

Le particelle catastali sopra nominate sono comprese nel vincolo.

(*Omissis*).

Il presidente: Vincenzo LUDOVISI

Il segretario: Piero SABELLI FIORETTI

(5298)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1962.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'Isola della Giudecca in Venezia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Venezia per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 31 luglio 1958 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'Isola della Giudecca, sita nell'ambito del comune di Venezia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Venezia;

Viste le opposizioni prodotte, contro la suddetta proposta di vincolo, dal Cantiere per costruzioni navali e meccaniche « A. Lucchese », dalla ditta Scarpa Giovanni fu Marco; dalle Officine meccaniche navali Giovanni Toffolo; dalla Società p.a. Cantieri navali e officine meccaniche di Venezia; dall'Associazione fra i proprietari di fabbricati della provincia di Venezia; dall'Associazione degli industriali della provincia di Venezia; dall'Associazione dei costruttori edili e affini di Venezia e provincia; dall'Ordine degli ingegneri della provincia di Venezia, dal comune di Venezia e dall'Ordine interprovinciale architetti delle provincie di Venezia, Belluno, Rovigo, Vicenza;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che l'Isola predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un singolare gruppo di antichi isolotti sui quali, fino dai primi tempi della Repubblica Veneta, si sviluppò un complesso estremamente caratteristico costituito da tipiche casette e squeri lagunari, nonchè da importanti chiese, monasteri, palazzi e giardini, il cui complesso avente un precipuo carattere di valore estetico e tradizionale e di bellezza panoramica, contribuisce, in modo determinante, al vero e proprio fascino della Venezia insulare e dal Bacino di San Marco;

Decreta:

L'Isola della Giudecca sita nel territorio del comune di Venezia, delimitata dalla laguna Veneta, dal canale dei Lavranei, dal canale della Giudecca e dal canale delle Grazie, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della citata legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Venezia.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Venezia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 14 luglio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Venezia

Stralcio del verbale della seduta della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Venezia, tenuta il giorno 31 luglio 1958, alle ore 9 presso la Soprintendenza ai monumenti - Palazzo Ducale - Venezia.

Ordine del giorno:

1) (*Omissis*).
2) (*Omissis*).
3) (*Omissis*).
4) (*Omissis*).
5) (*Omissis*).
6) VENEZIA E LA SUA LAGUNA: Discussione preliminare ed eventuale proposta di vincolo.

Convocati dal presidente della Commissione con lettera del 26 luglio 1958, sono intervenuti i seguenti signori:

1) dott. ing. Mario Nono, presidente;

2) dott. ing. Antonino Rusconi, vice presidente e soprintendente ai monumenti - Venezia;

3) dott. Andrea di Valmarana, presidente E.P.T. - Venezia;

4) dott. Paolo Foscari, rappresentante dell'Associazione industriali - Venezia;

5) dott. ing. Dimitri Handieff, rappresentante degli architetti e ingegneri - Venezia.

E' assente giustificato il dott. N. H. Carlo Palumbo Fossati, rappresentante dell'Associazione agricoltori di Venezia.

Risulta assente, se pur convocato con la succitata lettera, il rappresentante del sindaco del comune di Venezia.

Funge da segretario la dott. A. M. Pappalardo della Soprintendenza ai monumenti di Venezia.

(*Omissis*).

6) VENEZIA E LA SUA LAGUNA: Discussione preliminare ed eventuale proposta di vincolo.

Si prende in esame il più importante argomento posto all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

Dopo una accesa e lunga discussione si concorda, per ora, a simiglianza delle altre isole della laguna veneta, di proporre a norma dell'art. 1, comma terzo e quarto della legge il vincolo dell'Isola della Giudecca con la seguente motivazione:

« perchè singolare gruppo di antichi isolotti sui quali, fino dai primi tempi della Repubblica Veneta, si sviluppò un complesso estremamente caratteristico costituito da tipiche casette e squeri lagunari, nonchè da importanti chiese, monasteri, palazzi e giardini, il cui complesso avente un precipuo carattere di valore estetico e tradizionale e di bellezze panoramica, contribuisce in modo determinante al vero e proprio fascino della Venezia insulare e del bacino di San Marco ».

(*Omissis*).

Il presidente: dott. ing. Mario NONO

Il segretario: dott. A. M. PAPPALARDO

(5295)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.

Soppressione della sezione distaccata dell'Ufficio del registro di Imperia nella località Oneglia e sdoppiamento dello stesso Ufficio nei due Uffici « Atti civili e successioni » e « Atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la tabella della circoscrizione degli Uffici del registro, approvata con decreto ministeriale 19 novembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1927, registro n. 14, foglio n. 373, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1929, n. 6130, registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1929, registro n. 4, foglio n. 359, con il quale fu istituita una sezione distaccata dell'Ufficio del registro di Imperia nella località Oneglia;

Riconosciuta l'opportunità di sopprimere la suddetta sezione distaccata, trasferendone le attribuzioni e la competenza territoriale all'Ufficio del registro di Imperia;

Ritenuta altresì la necessità di sdoppiare l'Ufficio del registro di Imperia per renderlo meglio rispondente alle attuali esigenze dei servizi;

Visto l'art. 3 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2215, che autorizza a provvedere a tali variazioni con decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

La sezione distaccata dell'Ufficio del registro di Imperia nella località Oneglia è soppressa.

Art. 2.

Le attribuzioni e la competenza territoriale della sezione distaccata, soppressa con il precedente art. 1, sono trasferite all'Ufficio del registro di Imperia.

Art. 3.

L'Ufficio del registro di Imperia è sdoppiato nei due Uffici che assumono la denominazione di « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio ».

Art. 4.

E' approvata l'annessa tabella con la quale viene disposta la ripartizione dei servizi tra i due uffici: « Ufficio atti civili e successioni » e « Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio » di Imperia.

Art. 5.

Le variazioni stabilite col presente decreto e con l'annessa tabella avranno effetto dal 1° gennaio 1963.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1962
Registro n. 23 Finanze, foglio n. 110

Tabella di ripartizione dei servizi tra l'Ufficio atti civili e successioni e l'Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio di Imperia.

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
IMPERIA Ufficio atti civili e successioni.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti pubblici e privati e delle denunzie di contratti verbali con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Credito fondiario, agrario e simili. 3. Imposta di successione, imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario, altre imposte e diritti accessori. 4. Diritti ed emolumenti catastali per il rilascio di certificati, copie ed estratti. 5. Stralcio di tutti i servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione dell'imposta di manomorta e dell'imposta di negoziazione. 6. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 7. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 8. Diritti di segreteria. 9. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 10. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa nazionale del notariato. 3. Proventi degli archivi notarili.
IMPERIA Ufficio atti giudiziari, imposta generale sull'entrata, bollo e demanio.	*Azienda dello Stato* 1. Registrazione degli atti giudiziari e stragiudiziari con la riscossione di tutte le tasse, imposte e diritti inerenti, principali ed accessori. 2. Imposte e tasse a debito. 3. Depositi per domande di revocazione di sentenze e ricorsi in Cassazione. 4. Imposta speciale di bollo sul decreto del pretore che rende esecutivo il lodo arbitrale. 5. Diritti di significazione di atti giudiziari all'estero. 6. Imposta generale sull'entrata. Accertamenti e riscossioni. 7. Vendita valori bollati. 8. Bollazione con marche e visto per bollo. Bollazione delle produzioni in giudizio. 9. Imposta di bollo compresa quella riscuotibile in modo virtuale ed in abbonamento. Tasse di bollo sui do-

Sede e denominazione dell'ufficio	Ripartizione dei servizi
	cumenti di trasporto. Tasse di bollo sulle carte da giuoco e sui contratti di borsa. 10. Imposta sulla pubblicità. 11. Imposte sulle assicurazioni. Tassa sulle anticipazioni e sovvenzioni contro deposito o pegno. 12. Servizio radioaudizioni circolari. 13. Tasse varie e proventi di servizi pubblici. 14. Riscossione di multe e spese di giustizia civile, penale e amministrativa. 15. Pagamento di tutte le spese di giustizia civile e penale. 16. Contenzioso amministrativo e penale relativo alle imposte, tasse e servizi amministrati dall'ufficio. 17. Contenzioso amministrativo e penale e riscossione coattiva dei recuperi e delle integrazioni inerenti alle tasse sulla circolazione dei veicoli di ogni specie, alle tasse sulle concessioni governative, alle tasse di pubblico insegnamento e a quelle relative all'istruzione superiore, nonchè all'imposta sui dischi fonografici e sugli altri supporti atti alla riproduzione del suono. 18. Contravvenzioni varie comprese quelle per diritti erariali sugli spettacoli. 19. Demanio pubblico e patrimoniale, provveditorato, enti amministrati, asse ecclesiastico. 20. Eredità devolute allo Stato. 21. Depositi per spese d'asta e contratti. 22. Entrate eventuali diverse e recupero dei crediti verso impiegati e contabili dello Stato. 23. Tributi speciali, diritti e compensi spettanti al personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. 24. Entrate diverse del Tesoro. 25. Recupero di spese. *Aziende speciali* 1. Quote di compartecipazione alle multe ed altre pene pecuniarie, spese e competenze per atti coattivi. 2. Cassa previdenza ufficiali giudiziari. 3. Cassa previdenza avvocati e procuratori legali. 4. Fondo per il culto e patrimoni riuniti ex economali. 5. Interessi cc/cc postali. 6. Proventi Ente nazionale metano. 7. Recupero crediti per cessione stipendi.

Roma, addì 19 luglio 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(5348)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Camogli a monte della via Aurelia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 16 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a monte della via Aurelia sita nel comune di Camogli;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Camogli;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendono effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un'ampia distesa di verde, appartenente alla fascia costiera come cornice alta del Golfo Paradiso, ricca di alberature, forma dei suggestivi punti di belvedere accessibili al pubblico nonchè ambienti naturali di valore tradizionale;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Camogli, a monte della via Aurelia, e così delimitata: a nord ovest del comune di Recco, a nord del comune di Rapallo, ad est del torrente Bona ed a sud dalla stessa via Aurelia, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Camogli provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 luglio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

p. *Il Ministro per il turismo e lo spettacolo*
LOMBARDI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto del verbale n. 44 del 16 ottobre 1959

Oggi 16 ottobre 1959, alle ore 15,30 nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, via Balbi n. 10, dietro regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) CAMOGLI Estensione del vincolo sul territorio comunale a monte della via Aurelia;

(*Omissis*).

Il presidente, constatata la presenza del numero legale dei commissari, dichiara aperta la seduta.

Riguardo alla lettura del verbale n. 43 relativo alla precedente seduta, il presidente invita i convenuti a consentirgli di darne lettura in altra riunione, passa quindi al punto 1) dell'ordine del giorno relativo alla proposta per la estensione del vincolo, nel territorio del comune di Camogli e precisamente come segue:

a nord-ovest, col comune di Recco;
a nord, col comune di Rapallo;
ad est, col torrente di Bona;
a sud, con la via Aurelia.

Interviene il sindaco di Camogli per fare osservare che la zona oggetto della discussione è stata di già discriminata dal P. G. con l'indice di fabbricabilità di 1/20 e raccomanda pertanto ai signori membri della Commissione che detto indice sia mantenuto qualora non trovi motivi di contrasto con i criteri di tutela paesistica.

Il presidente mette quindi ai voti la proposta che viene approvata all'unanimità con la motivazione seguente:

« Zona verde appartenente alla fascia costiera come cornice alta del Golfo Paradiso, ricca di alberatura, di punti di belvedere e di ambienti tradizionali e pertanto assimilabile al comma quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 ».

(*Omissis*).

Il presidente: avv. A. VIRGILIO

Il segretario: A. D'AMORE

(5356)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1962.

Nomina di un sindaco effettivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto lo statuto della predetta Sezione, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1948;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1960, con il quale, fra l'altro, venne nominato sindaco effettivo dell'anzidetta Sezione il dott. Vittorio Garofoli, per il triennio 1960-62;

Considerata l'opportunità di provvedere alla sua sostituzione in dipendenza dell'assunzione di altro incarico;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 12 luglio 1962;

Decretano:

Il dott. Aldo Gonella è nominato sindaco effettivo della Sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in sostituzione del dott. Vittorio Garofoli.

Il dott. Gonella resterà in carica fino al compimento del triennio previsto nel citato decreto 21 marzo 1960.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1962

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(5355)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1962.

Conferma del presidente e ricostituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1953, n. 1282, in virtù del quale la Cassa nazionale assistenza belle arti, istituita con regio decreto 25 maggio 1936, n. 1216, ha assunto la denominazione di Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori;

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori, approvato con il suddetto decreto presidenziale 22 novembre 1953;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1958, relativo alla ricostituzione degli Organi normali di amministrazione e di controllo dell'Ente di cui trattasi;

Considerato che per decorso triennio si rende necessario procedere alla ricostituzione degli Organi predetti;

Considerato che, ai sensi degli articoli 12 e 20 dello statuto dell'Ente, i rappresentanti della categoria degli artisti che esercitano come prevalente attività professionale la pittura, la scultura, l'incisione o altre arti affini devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dall'Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali di categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Leo Solari è confermato presidente dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Baccio prof. Maria Bacci, Bertoletti pitt. Nino, Costi prof. Raffaele, Miele prof. Franco, Monti professore Rolando, Penelope pitt. Mario e Sobrero professore Emilio, in rappresentanza delle categorie degli artisti;

Di Pinto Pistarà dott.ssa Carmela, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza e previdenza per i pittori e gli scultori è composto come segue:

Pettinelli prof. Diego, Purificato pitt. Domenico, membri effettivi e Quaglia prof. Carlo, membro supplente, in rappresentanza della categoria degli artisti;

Mancuso dott. Giacomo membro effettivo e Marconi dott. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 agosto 1962

Il Ministro: BERTINELLI

(5310)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle zone site nei comuni di Roma, Frascati e Monteporzio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 13 ottobre 1960, ha incluso nell'elenco da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le zone dei comuni di Roma, Frascati e Monteporzio;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termine di legge, avverso la sopracitata proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che le zone predette hanno notevole interesse pubblico perchè, site ai margini del comprensorio dei Colli Tuscolani già vincolato, presentano anch'esse singolare bellezza panoramica per le caratteristiche accidentalità del terreno abbellite da ricca vegetazione nonchè punti di vista accessibili al pubblico, dai quali si possono godere ampi panorami sia verso i Colli Tuscolani che verso la campagna;

Decreta:

Le zone site nei territori dei comuni di Roma, Frascati e Monteporzio, racchiuse entro le seguenti delimitazioni: partendo dal punto di incontro del confine del territorio di Frascati con Roma e Grottaferrata, il limite dell'ampliamento del vincolo segue il confine di Roma con Grottaferrata, indi quello di Roma con Marino sino alla ferrovia Roma-Napoli, indi la ferrovia stessa sino al foglio 1014 del comune di Roma, e, comprendendo il foglio 1014 e 1013, arriva al foglio 16 del comune di Frascati, segue la delimitazione a valle di tale foglio, indi quella del foglio 1043 di Roma, poi quella dei fogli 10, 9, 4, 5, 1, 2, 7, 3, 8 di Frascati e dei fogli 1, 3, 4, del comune di Monteporzio, sino a collegarsi alla delimitazione delle zone vincolate con il decreto ministeriale 2 aprile 1954 (comprensorio dei Colli Tuscolani) — i fogli sopramenzionati sono compresi nel vincolo — hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa, in ampliamento del vincolo del comprensorio dei Colli Tuscolani (decreto ministeriale 2 aprile 1954).

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Roma.

La Soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che i comuni di Roma, Frascati e Monteporzio provvedano all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che i Comuni stessi tengano a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria delle zone vincolate, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 settembre 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Roma

Verbale n. 38

Oggi 13 ottobre 1960, presso la Soprintendenza ai monumenti del Lazio, piazza Sant'Ignazio n. 152, Roma, si è riunita la Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) FRASCATI ROMA MONTEPORZIO CATONE: ampliamento del vincolo panoramico del comprensorio dei Colli Tuscolani;

(*Omissis*).

Alle ore 17, il vice presidente, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, a norma dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

(*Omissis*).

La Commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche:

Vista la proposta di vincolo del 21 marzo 1953 ed il decreto ministeriale del 2 aprile 1954, che dichiara di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il comprensorio dei Colli Tuscolani in quanto costituisce, con la notevole vegetazione lungo le pendici digradanti verso il territorio di Frascati, Grottaferrata, e

risalenti, verso Monteporzio e Montecompatri, e con le ville ricche di lussureggiante vegetazione, magnifici quadri naturali;

Visto che esistono ancora numerose zone ai margini del predetto territorio che presentano anch'esse notevole bellezza panoramica per caratteristiche accidentalità del terreno abbellite da ricca vegetazione;

Rilevata ancora la necessità di tutelare le zone ai margini delle strade, particolarmente ai lati dell'Anagnina, della Tuscolana e della Cavona, che permettono di godere ampi panorami sia verso i Colli Tuscolani che verso la campagna;

Propone all'unanimità di ampliare il vincolo del comprensorio dei Colli Tuscolani alle zone dei comuni di Roma, Frascati e Monteporzio, racchiuse entro le seguenti delimitazioni:

partendo dal punto d'incontro del confine del territorio di Frascati con Roma e Grottaferrata, il limite della proposta di ampliamento segue il confine di Roma con Grottaferrata, indi quello di Roma con Marino sino alla ferrovia Roma-Napoli, indi la ferrovia stessa sino al foglio 1014 del comune di Roma e, comprendendo il foglio 1014 e 1013, arriva al foglio 16 del comune di Frascati, segue la delimitazione a valle di tale foglio indi quella del foglio 1043 di Roma, poi quella dei fogli 10, 9, 4, 5, 1, 2, 7, 3, 8, di Frascati e dei fogli 1, 3 e 4 del comune di Monteporzio sino a collegarsi alla delimitazione delle zone vincolate con il decreto ministeriale 2 aprile 1954 (comprensorio dei Colli Tuscolani).

I fondi sopra menzionati sono compresi nel vincolo.

(*Omissis*).

p. *Il presidente*: Carlo CESBI

Il segretario: Angelo MORESCHINI

(5357)

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona sita nel comune di Macerata a valle del viale Don Bosco verso la ferrovia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Macerata per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 7 marzo 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona in Macerata a valle del viale Don Bosco verso la ferrovia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Macerata;

Vista l'opposizione prodotta, avverso la sopracitata proposta di vincolo, dai signori Domenella Luigi, Arnaldo e Giovanni;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nelal zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè allo stato attuale costituisce un importante punto di vista accessibile al pubblico, permettendo il libero godimento di tutto il panorama verso i monti Sibillini;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Macerata a valle del viale Don Bosco verso la ferrovia, così delimitata: strada comunale viale Don Bosco, dall'attuale edificio dei Salesiani fino alla stazione ferroviaria — strada ferrata della stazione fino alla direttrice dell'angolo estremo dell'edificio suddetto — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Macerata.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Macerata provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 7 settembre 1962

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Macerata

Estratto del verbale n. 17 del 7 marzo 1961

Oggi 7 marzo 1961, previa convocazione da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, si è riunita presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Macerata la Commissione per la tutela delle bellezze naturali per deliberare ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sul seguente

Ordine del giorno:

1) MACERATA Località Cappuccini Nuovi;

2) MACERATA Zona a valle del viale Don Bosco verso la ferrovia;

3) CAMERINO Zona comprendente le località Ponti, S. Gregorio, Torrone e Paganico;

4) CAMERINO Zona a valle del viale Leopardi;

5) CAMERINO Località del Nuovo Seminario (strada comunale circonvallazione nord);

6) CINGOLI Ampliamento della zona denominata « Balcone delle Marche » (strada provinciale Pia);

7) CORRIDONIA Zone di interesse panoramico indicate nella delibera n. 519 del 18 luglio 1960 del Consiglio comunale;

8) MOGLIANO Zona comprendente la balconata « Porta da Capo »;

9) MATELICA Vincolo paesistico dei boschi del Monte S. Vicino;

10) MONTECASSIANO Pubblico belvedere lungo la strada provinciale Montefanese per il tratto dall'edicola SS. Crocifisso alla casa Silvestri Isolino;

11) VARIE.

Sono presenti i signori:

gen. Mario Michelangeli, presidente;

dott. Carlo Giustini, soprintendente ai monumenti delle Marche;

geom. Ettore Scuterini, rappresentante dell'Associazione agricoltori;

ing. Alfredo Arrà, rappresentante dei professionisti e artisti;

geom. Edilio Ederli, rappresentante dell'Associazione industriali;

dott. Angelo Torresi, direttore dell'Ente provinciale per il turismo.

Le singole Amministrazioni comunali interessate agli argomenti all'ordine del giorno sono così rappresentate:

Macerata - Sindaco avv. Arnaldo Marconi;
Camerino - Carlo Bora, assessore delegato;
Cingoli - Emilio Gallo, segretario comunale;
Corridonia - Prof. Canullo Delio, vice sindaco;
Mogliano - Insegnante Luigi Guarchioni, sindaco;
Matelica - Maestro Carlo Boccaccini, sindaco;
Montecassiano - Cingolani Giorgio, vice sindaco.

Funge da segretario il dott. Vincenzo De Angelis dell'Amministrazione provinciale di Macerata.

Prima di passare all'ordine del giorno, il segretario della Commissione procede alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato.

Il geom. Ettore Scuterini, rappresentante dell'Associazione agricoltori, in apertura di seduta, esprime il voto che, per un migliore e sereno esame delle questioni panoramiche, le singole Amministrazioni comunali provvedano a segnalare preventivamente alla Sopraintendenza le zone di interesse da sottoporre all'esame della Commissione.

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

(*Omissis*).

N. 2 - MACERATA - Zona a valle del viale Don Bosco verso la ferrovia.

La Commissione, riconosciuto l'importante interesse panoramico della porzione di terreno costegiante l'ultimo tratto del viale Don Bosco verso la stazione, che allo stato attuale permette la libera vista di tutto il panorama verso i Sibillini, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla unanimità delibera di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Macerata, la zona così delimitata: strada comunale viale Don Bosco, dall'attuale edificio dei Salesiani fino alla stazione ferroviaria - strada ferrata della stazione fino alla direttrice dell'angolo estremo dell'edificio suddetto.

(*Omissis*).

Non essendovi altri argomenti, la seduta viene tolta alle ore 14.

Il presidente: Mario MICHELANGELI

Il segretario: dott. DE ANGELIS

(5358)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles F. Stoppani, Vice console degli S.U.A. a Venezia.

(5381)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Carl A. Bastiani, Vice console degli S.U.A. a Napoli.

(5382)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor José Pèrez Moreno, Console generale del Messico a Milano, con giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica.

(5383)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Douglas R. Perry, Vice console degli S.U.A. a Trieste.

(5384)

In data 7 settembre 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor James R. Echols, Console degli S.U.A. a Milano.

(5386)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avvisi di rettifica

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Sassari nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 settembre 1962, n. 223, pagine numeri 3602 e 3603, al quindicesimo rigo del dispositivo, ove è scritto: « Ploaghe, alla stazione di Fenosu all'innesto della Strada statale Carlo Felice ... » deve leggersi « Ploaghe, dalla stazione di Fenosu all'innesto della strada statale Carlo Felice ... ».

(5363)

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Siena nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 agosto 1962, n. 217, pagine numeri 3482 e 3483, ove è scritto: « Comune di Sovicille, per le località .... Cerreto e Merse, ... », deve leggersi: « Comune di Sovicille, per le località ..... Cerreto a Merse, ... ».

(5369)

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Piacenza nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1962, n. 218, pagina n. 3510, ove è scritto: « Comune di Trova » deve leggersi: « Comune di Travo », ove è scritto: « Comune di Besenzone, per le località Cà Alta .... » deve leggersi: « Comune di Besenzone, per le località Cà Alte ..... ».

(5370)

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Viterbo nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1962, n. 218, pagine numeri 3508 e 3509, ove è scritto: « Comune di Gradoli, per le località ... Pissione, ... », deve leggersi: « Comune di Gradoli, per le località ... Piccione, ... », ove è scritto: « Comune di Civitacastellana, per le località ..... Cucchioto, ... » deve leggersi: « Comune di Civitacastellana, per le località .... Cucchieto, ... », ove è scritto: « Comune di Arlena di Castro, per le località ..... Infernetto, Cappellaro, ... » deve leggersi: « Comune di Arlena di Castro, per le località ..... Infernetto Cappellaro, ... », ove è scritto: « Comune di Tarquinia, per le località ... Le Vigna, ... », deve leggersi: « Comune di Tarquinia, per le località .... La Vigna, ... ».

(5371)

Nel decreto ministeriale 2 agosto 1962, « Delimitazione ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e dell'art. 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 11, delle zone della provincia di Salerno nelle quali le aziende agricole hanno sofferto danni nelle strutture fondiarie e nelle scorte per effetto di eccezionali calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1962, n. 218, pagine numeri 3506 e 3507, ove è scritto: « Comune di Nocera Inferiore, per le località ..... Pale, ... », deve leggersi: « Comune di Nocera Inferiore, per le località ..... Palo, ... ».

(5372)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 177

Corso dei cambi del 21 settembre 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,61	620,60	620,60	620,60	620,60	620,65	620,60	620,60
$ Can.	576,19	576,20	576 —	576,25	574,80	576,27	576,35	576,20	576,25	576,25
Fr. Sv.	143,49	143,54	143,54	143,54	143,55	143,43	143,575	143,45	143,44	143,55
Kr. D.	89,64	89,68	89,65	89,65	89,70	89,62	89,6425	89,65	89,62	89,65
Kr. N.	86,77	86,78	86,78	86,795	86,70	86,78	86,79	86,80	86,77	86,78
Kr. Sv.	120,46	120,45	120,45	120,45	120,45	120,45	120,465	120,50	120,46	120,45
Fol.	172,25	172,23	172,225	172,27	172,35	172,26	172,26	172,25	172,27	172,30
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,474	12,47	12,47	12,4725	12,48	12,47	12,475
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,67	126,655	126,65	126,65	126,6575	126,65	126,65	126,65
Lst.	1737,76	1738,25	1737,80	1738,20	1737,50	1737,82	1738,20	1737,90	1737,95	1738,25
Dm. occ.	155,12	155,12	155,16	155,1425	155,05	155,08	155,14	155,10	155,09	155,12
Scell. Austr.	24,05	24,055	24,055	24,05375	24,045	24,05	24,053	24,05	24,05	24,055
Escudo Port.	21,69	21,70	21,72	21,70	21,60	21,69	21,67	21,70	21,70	21,69

Media dei titoli del 21 settembre 1962

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,75
Redimibile 3,50 % 1934	96,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	100,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 settembre 1962

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	576,30
1 Franco svizzero	143,557
1 Corona danese	89,646
1 Corona norvegese	86,792
1 Corona svedese	120,457
1 Fiorino olandese	172,265
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126.656
1 Lira sterlina	1738,20
1 Marco germanico	155,141
1 Scellino austriaco	24,053
1 Escudo port.	21,685

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 13731, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1962, registro n. 30, foglio n. 21, sono stati respinti, perchè infondati nel merito, i ricorsi straordinari prodotti in data 14 gennaio 1954 e 15 dicembre 1955 dal geometra aggiunto di ruolo aggiunto D'Anselmo Angelo, all'epoca geometra non di ruolo avverso i provvedimenti 20 luglio 1953, n. 18382 e 1° luglio 1953, n. 996, del Ministero dei lavori pubblici.

(5359)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 aprile 1935, n. 666/R/Gab., con cui al sig. Andergassen Antonio, nato a Caldaro il 2 novembre 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Dallavia;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 20 settembre 1961 dalla signora Dallavia Anna adottata Lanzinger, figlia del predetto in atto residente a Sesto;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 aprile 1935, numero 666/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Dallavia Anna adottata Lanzinger, nata a Caldaro il 29 novembre 1930 e residente a Sesto, viene ripristinato nella forma tedesca di Andergassen.

Il sindaco del comune di Sesto provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 settembre 1962

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(5274)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Marassi Albino intesa ad ottenere per se e familiari la restituzione del proprio cognome — già ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 25 luglio 1932, n. 50/553 — nella forma originale e precisamente da « Marassi » a « Maraz »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Marassi Albino, nato a San Floriano del Collio il 23 febbraio 1915, e residente a Valerische, n. 22 (comune di San Floriano del Collio), è restituito, a tutti gli effetti, nella forma originaria di « Maraz ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Debenjak Vida in Marassi, nata a San Floriano del Collio il 13 gennaio 1922, moglie;

2) Marassi Francesco, nato a San Floriano del Collio il 16 dicembre 1943, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di San Floriano del Collio, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 10 settembre 1962

Il Prefetto: NITRI

(5343)

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signorina Sussig Laura;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 concernenti le istruzioni per l'esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signorina Sussig Laura, nata a Gorizia addì 19 dicembre 1936, residente a Goriza, via Monte Sabotino, 3, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da « Sussig » in « Sussi ».

Gorizia, addì 10 settembre 1962

Il Prefetto: NITRI

(5342)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di direttore straordinario, della carriera direttiva, degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 1° novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1961, registro n. 25, foglio n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1962, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ad un posto di direttore straodinario della carriera direttiva degli Istituti di sperimentazione agraria e talassografica per la direzione dell'Istituto di frutticoltura e di elettrogenetica di Roma;

Vista la nota n. 369 Gab. del 16 maggio 1962, con la quale il presidente del Consiglio di Stato designa il consigliere di Stato dott. Mario Santoni Rugiu, quale presidente della Commissione esaminatrice del concorso precitato;

Visto il parere in data 7 maggio 1962, con il quale il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste designa i componenti della Commissione predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli di cui alle premesse, è così costituita:

Presidente:

Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato.

Componenti:

Breviglieri dott. prof. Nino, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Firenze;

Dotti dott. prof. Francesco, ordinario di coltivazioni arboree nell'Università di Milano;

De Cillis dott. prof. Ugo, direttore capo dell'Istituto nazionale di genetica per la cerealicoltura di Roma.

Sibilia dott. prof. Cesare, direttore capo della Stazione di patologia vegetale di Roma.

Svolgerà le funzioni di segretario il dott. Silvio Bonessi, direttore di divisione nel Ministero.

Ai predetti competono i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 luglio 1962

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962
Registro n. 15 Agricolt. e foreste, registro n. 301. — PAMPALONE

(5324)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.